NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 41

Divieto di sconti. Frazionamento delle provvigioni di acquisto e distrazioni di assicurazioni sulla vita

E' fatto divieto alle imprese che esercitano le attivita' di cui alla presente legge di concedere, sia all'inizio che durante l'esecuzione del rapporto assicurativo, sconti sul premio dovuto, salvo, per le assicurazioni di cui al punto B) della tabella allegata, che lo sconto non sia espressamente indicato nel contratto. Restano ferme le disposizioni dei titoli XIII e XIV, capo I, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	III — Condizioni di esercizio
Capo	I — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-41-divieto-di-sconti-frazionamento-delle-provvigioni-di-acquisto-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it